

mandata l'elezione dei Nodari di detti Uffici, e la distribuzione dei loro posti, ed impieghi, relativi alla loro maggiore, o minor abilità.

XVII. Per assicurare i giudicj da qualunque suspicione, e potendo coprire la carica di Vicario, di Giudici d'Appellazione, d'arbitri, o altri Giudici persone, che fanno la professione di Avvocati, dovranno però tutti prima d'ascoltar, o giudicar le Cause giurar presso i rispettivi Nodari di non aver consigliato, nè avuta ingerenza, o patrocinio alcuno in quella causa.

XVIII. Anche dopo le due sentenze conformi resta permesso il nuovo dedotto, ma non avrà luogo se non per sopravvenienza di fondamenti, o carte non usate, e decisive, e col previo pagamento delle spese, nè potrà mai sospendere intanto li giudicj seguiti, che dovranno anzi essere eseguiti, sino a che sul nuovo dedotto venisse giudicato in contrario.

XIX. Alla carica Vicariale competerà anche il giudizio sopra la nullità, e querela, che fosse istituita contro le sentenze di Caprile, e dei Forni, e il giudizio di nullità, e querela sopra le sentenze del Signor Vicario, spetterà al Magistrato di Appellazione.

XX. Resta assolutamente soppresso, ed abolito l'uso degl'interdetti, che non saranno